

Il nuovo modello PEI



Formazione II livello Coordinatore per
l'inclusione
Ricerca-azione
a.s. 2020-2021

Un nuovo impianto normativo



- DLGS 66.2017, come modificato dal 96.2019
- Decreto Interministeriale 182 del 29.12.2020
- Allegati: modelli PEI, schede C e C1, linee guida
- Nota di accompagnamento MI 44 del 13.01.2021
“Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI”

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

DLGS 66.2017, come modificato dal 96.2019: innovazioni del processo di presa in carico

Accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica

- Commissione medico-legale (INPS)
- Medico legale, specialista pediatria o neuropsichiatria infantile, specialista patologia, assistente specialistico/operatore sociale/psicologo

Profilo di funzionamento su base ICF (DF+PDF)

- Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) nell'ambito del SSN
- Specialista in neuropsichiatria infantile o patologia, esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, due fra psicologo dell'età evolutiva/ assistente sociale /pedagogista / altro delegato + collaborazione della famiglia , dello studente e partecipazione della scuola (un rappresentante)

Piano Educativo Individualizzato su base ICF

- Gruppo Lavoro Operativo sul caso (GLO)
- Scuola ed altri partecipanti (famiglia, operatori esterni ed interni alla scuola) + necessario supporto dell'UVM

Le novità del nuovo modello PEI

Punti di forza

- **Modello unico ad un livello nazionale**
- Estensione della prospettiva ICF del profilo di funzionamento: attenzione al contesto
- Maggiore corresponsabilità educativa (contitolarità)
- Maggiore definizione di ruoli e competenze (insegnamento/assistenza specialistica/assistenza di base)
- Maggiore definizione del curriculum: nella scuola secondaria di secondo grado il Consiglio di classe decide il tipo di percorso
- Maggiore definizione delle modalità di valutazione e di verifica
- Maggiore definizione delle tempistiche
- **Raccordo con il progetto individuale/progetto di vita**

Criticità

- **Perdita di autonomia nella definizione dei percorsi didattici**
- Richiesta di maggiori competenze nella compilazione da parte di tutti i docenti
- **Scarsa flessibilità**
- **La definizione del progetto di vita manca o non è condivisa con la scuola**
- **Complessità: necessità di collaborazione con UVM ancor prima dell'entrata in vigore del profilo di funzionamento**

La ricerca azione sul nuovo modello PEI

1. Linee guida e indicazioni su definizione e organizzazione dei GLO
2. Indicazioni su “PEI in forma provvisoria” e definizione del curricolo dell’alunno
3. Sperimentazione e indicazioni sull’utilizzo del nuovo modello: criticità e punti di forza



Il nuovo modello PEI

1. Funzioni e d organizzazione dei GLO e corresponsabilità educativa

Decreto Ministeriale 182 del 29.12.2020

Articolo 3 e 4

Composizione e funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

- **Composizione** : team dei docenti contitolari o consiglio di classe, dirigente scolastico o suo delegato con funzione di presidente; i docenti di sostegno sono compresi nel consiglio di classe in quanto contitolari
- **Partecipazione “automatica”**: genitori dell'alunno con disabilità, le figure professionali specifiche, interne (docenti del GLI, docenti di potenziamento, collaboratore scolastico) ed esterne (assistente specialistico) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, unità di valutazione multidisciplinare tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario; studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
- **Partecipazione “autorizzata” dal DS**: un esperto indicato dalla famiglia con ruolo consultivo e non decisionale; altre figure di supporto occasionali (GIT)

La configurazione del GLO è definita con Decreto dal DS ad inizio anno scolastico


La tempistica strutturata: entro il 31 ottobre/fra novembre e d aprile/entro il 30 giugno

Le linee guida sul *necessario supporto* dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare

- L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa, con diritto di voto
- L'istituzione scolastica concorda con l'ASL di riferimento di ciascun alunno con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.


Suggerimenti sulle modalità di supporto (linee guida)

- L'ASL indica uno o più membri dell'UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO ed essi saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e - se impossibilitati a partecipare - manterranno i contatti in altro modo;
- Si concordano con la scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.
- Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, si potrà concordare che la nuova unità multidisciplinare prenda in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.



Alcune riflessioni

- Il GLO è un organo collegiale complesso, formato da figure interne ed esterne all'istituzione scolastica, che dovrebbe funzionare come un gruppo di lavoro, nel rispetto reciproco delle competenze di ciascuno
- Alcune figure operano stabilmente nel GLO, altre possono collaborare sporadicamente: spetta al DS stabilire se è opportuno in inserimento permanente o una convocazione occasionale
- L'atto di nomina formale da parte del Dirigente Scolastico ne sancisce l'ufficialità e la collegialità
- La tempistica stringente evidenzia vecchie criticità irrisolte: difficoltà delle ASL determinate dall'aumento progressivo delle certificazioni e problema di una partecipazione effettiva all'incontro



Condizioni per le figure esterne:

1. Disponibilità ad accettare l'incarico e impegno al rispetto della riservatezza, se non già implicito nel rapporto professionale
2. Soggetti esterni privati: sono presentati dalla famiglia e da essa autorizzati al trattamento dei dati sensibili
3. Soggetti esterni privati: dichiarazione in merito all'assenza di una retribuzione da parte della famiglia a partecipare all'incontro

Articolo 4

Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

4. “Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”

Non esiste un numero minimo di partecipanti: si pongono alcune questioni sulla possibilità di partecipare agli incontri da parte di tutti i docenti

Anche gli assenti devono uniformarsi alle decisioni assunte



Articolo 4

Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione



5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, **in orario scolastico**, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le riunioni del GLO **possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.**
7. Il GLO, nella composizione di cui all'articolo 3, comma 8 del presente Decreto **è convocato** dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.
8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto **apposito verbale**, firmato da chi **la presiede e da un segretario verbalizzante**, di volta in volta individuato tra i presenti.
9. I membri del GLO hanno **accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.**

Questione delle firme

- La firma di tutti i partecipanti del GLO è prevista sul PEI redatto all'inizio di ogni anno scolastico e nell'incontro di verifica finale
- Il verbale dell'incontro deve essere firmato da chi presiede e coordina la riunione e dal verbalizzatore



Altre questioni aperte



- Distinguere fra strumento (PEI) ed obiettivo del gruppo di lavoro (inclusione)
- Come garantire operativamente la condivisione del PEI nel tempo di 30 minuti?
- Superamento della delega attraverso una reale condivisione
- Supporto agli insegnanti inesperti

Divisione di competenze tra GLO e consigli di classe/team docenti: il tema della valutazione

GLO	Consigli di classe/team docenti
Definisce gli obiettivi da raggiungere	Valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti, in riferimento agli apprendimenti e al comportamento dell'alunno
Esplicita nel PEI metodi e criteri di valutazione e modalità di verifica	Stabilisce le modalità e l'equipollenza delle prove di verifica
Valuta l'efficacia degli interventi di personalizzazione previsti nel PEI	Ammette l'alunno alla classe successiva e agli esami

Linee guida: chiarimenti sul conflitto di competenze GLO/CDC

“Considerando che tutti i membri del Consiglio di classe sono anche membri del GLO, in molti casi le decisioni assunte al momento della definizione del PEI possono essere ritenute approvate da entrambi gli organismi, semplificando le procedure. Tuttavia occorre ricordare che questa decisione (corrispondenza dei percorsi disciplinari con quelli della classe ed equipollenza delle prove) rientra nella valutazione degli apprendimenti e il Consiglio di Classe ha pertanto diritto ad affrontarla in modalità riservata, senza doverne discutere con gli altri partecipanti ai lavori del GLO”

La partecipazione degli studenti e delle studentesse

- Il principio dell'autodeterminazione: come attuarlo effettivamente
- Basta la partecipazione?
- La partecipazione potrebbe essere un avvio per un percorso di consapevolezza orientato all'acquisizione di competenze metacognitive e all'autovalutazione



La famiglia

Dalla partecipazione alla corresponsabilità educativa

Il rapporto scuola-famiglia: parole-chiave

- Coinvolgimento: termine generale riferito all'insieme di attività relative alle comunicazioni scuola-famiglia e al supporto nelle attività di apprendimento nell'ambiente domestico
- **Partecipazione:** attività genitoriali di partecipazione ai processi di presa decisionali e di espressione democratica della propria opinione in momenti istituzionali (Consigli di classe, Consigli di istituto, occasioni assembleari, GLO) che scandiscono la vita organizzativa degli istituti scolastici
- **Collaborazione:** azioni programmate, finalizzate alla “riduzione degli elementi di discontinuità” tra l'istituzione scolastica e la sfera familiare
- **Corresponsabilità educativa**



Alle origini della partecipazione...



Il DPR 416/1974 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica” istituisce gli organi collegiali ed avvia un processo di **partecipazione** dei genitori alla gestione della scuola attraverso gli organi collegiali, con l’obiettivo di dare alla scuola “il carattere di una **comunità** che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”

DPR 297/1994 Testo Unico

- In esso confluisce il DPR 416/1974 e vengono delineati degli ambiti di competenza:
- Art. 5, c. 6: Le competenze relative alla realizzazione delle attività di coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano ai consigli di classe con la sola presenza dei docenti



Dalla trasparenza del pof/ptof alla rendicontazione sociale: un processo di coinvolgimento progressivo degli *stakeholder*

- Legge Bassanini n. 59 del marzo 1997, art. 21
- Regolamento dell'autonomia (D.P.R. n. 275 del 1999)
- Il Piano dell'offerta formativa come espressione di autonomia e di trasparenza (PTOF/PI)
- La Carta dei Servizi
- RAV/PDM/Rendicontazione Sociale



Linee di indirizzo 3214/2012

“Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”

- “Il focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna di queste due figure. Nell’esercizio della corresponsabilità, infatti, ciò che fa accrescere l’efficacia di questo mezzo è lo scambio comunicativo e il lavoro cooperativo. Ma ciò che mantiene vivo tale scambio è quel senso di **responsabilità sociale** che dovrà determinare le scelte strategiche delle scuole, connotando il loro lavoro come contributo significativo alla costruzione del sociale. Va sottolineato che, nell’economia dell’attività scolastica, “costruire il sociale” vuol dire assumersi, nei confronti della società, **la responsabilità degli effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori educativi; parliamo dunque di successo scolastico e sviluppo delle competenze chiave**. La responsabilità sociale non si riferisce all’onere delle decisioni, che è una responsabilità istituzionale, bensì al dovere, nei confronti dei cittadini, di rendere trasparente l’esercizio dell’autonomia.”



Alleanza tra scuola e famiglia e gruppi per l'inclusione (DLGS 66/2017)

- GLI:
 1. Livello scolastico: definizione del fabbisogno per la richiesta delle risorse, definizione del loro utilizzo nei PI, supporto ai docenti per PI e PEI
 2. Livello interistituzionale: momenti di incontro e confronto con altri soggetti istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, enti locali, strutture socio-sanitarie...)
- GLO: definizione del PEI in funzione del singolo alunno e del suo ambiente di apprendimento

La partecipazione della famiglia nel nuovo modello PEI: le linee guida

- Elemento di progresso democratico e prospettiva della collaborazione (corresponsabilità educativa)
- La partecipazione attiva di tutte le componenti della “comunità educante” deve sempre attuarsi nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli
- Il nuovo modello PEI si apre con un quadro informativo: situazione familiare / descrizione dell'alunno o dell'alunna a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO

Come rendere funzionale la partecipazione della famiglia alla programmazione didattica?

Non è infrequente che i comportamenti osservati in famiglia differiscano da quelli agiti a scuola, a volte per la diversità dell'approccio adottato nella "presa in carico" dell'allievo. Per questo è sempre bene che scuola e famiglia "si parlino", scambiando informazioni, punti di vista, modalità di presa in carico, strategie di gestione dei comportamenti problematici, ma anche – se vi è il consenso da parte delle famiglie – notizie sulle terapie, ad esempio, e sull'approccio seguito dagli specialisti, in modo da poter coordinare gli interventi.

Fondandosi su tale spirito di collaborazione, nell'interesse primario dell'alunno/studente, sarà possibile condividere anche obiettivi educativi e didattici, ferma restando la competenza esclusiva dei docenti in tale ambito. Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento con altri allievi, non altrimenti giustificabile.

Schema di intervista utile per predisporre la sezione con informazioni funzionali

Art. 16, PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo

1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.
2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di **nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.**
3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI allegato al presente decreto:
 - a. Intestazione e composizione del GLO;
 - b. Sezione 1 - **Quadro informativo, con il supporto dei genitori;**
 - c. Sezione 2 - **Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;**
 - d. **Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;**
 - e. Sezione 4 - **Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;**
 - f. Sezione 6 - **Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.**
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.